

Bruxelles, 3 febbraio 2023
(OR. en)

6032/23

EF 36
ECOFIN 108
DELECT 22

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 696 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 1.2.2023 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la data annuale di applicazione dei calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati ai fini delle dimensioni dei <i>tick</i> di negoziazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 696 final.

All.: C(2023) 696 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.2.2023
C(2023) 696 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.2.2023

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la data annuale di applicazione dei calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati ai fini delle dimensioni dei *tick* di negoziazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2017/588¹ (norma tecnica di regolamentazione (RTS) 11) stabilisce il regime relativo alle dimensioni dei *tick* di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati. La dimensione di un *tick* di negoziazione è l'incremento minimo al quale può essere modificato il prezzo di uno strumento finanziario. L'allegato della RTS 11 contiene la dimensione del *tick* di negoziazione applicabile, basata sul numero medio giornaliero di operazioni (ADNT). Attualmente i calcoli dell'ADNT si applicano a partire dal 1° aprile di ogni anno mentre, a seguito della modifica, essi si applicheranno il primo lunedì di aprile di ogni anno. L'obiettivo della modifica è allineare la data di applicazione dei calcoli prevista dalla RTS 11 alla data di applicazione dei calcoli di cui al regolamento delegato (UE) 2017/587 (RTS 1).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Per la modifica della RTS 11 non è stata effettuata alcuna consultazione separata. Trattasi di una modifica tecnica necessaria per garantire che le versioni rivedute delle RTS 1 e 11 siano allineate per quanto riguarda la data di applicazione del calcolo del numero medio giornaliero di operazioni nella RTS 11 e di altri calcoli a fini di trasparenza basati sulla RTS 1.

Le modifiche della RTS 1, compresa quella relativa alla data di applicazione dei calcoli, sono state oggetto di consultazioni a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Il documento di consultazione che ha trattato congiuntamente il riesame dei regolamenti delegati (UE) 2017/587 e (UE) 2017/583 è stato pubblicato sul sito web dell'ESMA il 9 luglio 2021. Durante il periodo di consultazione, che si è concluso il 1° ottobre, sono pervenute in totale 58 risposte. L'ESMA ha inoltre chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento ESMA.

Unitamente al progetto di norme tecniche, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha presentato la sua valutazione, comprensiva dell'analisi dei costi e dei benefici connessi al progetto di norme tecniche².

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 allinea l'applicazione dei calcoli del numero medio giornaliero di operazioni alla modifica della RTS 1 relativa alla data di applicazione di altri calcoli a fini di trasparenza.

¹ Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei *tick* di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411).

² Il documento completo è disponibile all'indirizzo: esma70-156-4944_final_report_-_rts_1_review.pdf (europa.eu).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.2.2023

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la data annuale di applicazione dei calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati ai fini delle dimensioni dei *tick* di negoziazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE³, in particolare l'articolo 49, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione⁴ stabilisce il regime relativo alle dimensioni dei *tick* di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento delegato, entro il 1° marzo di ogni anno l'autorità competente per l'azione o il certificato di deposito è tenuta a pubblicare i calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per lo strumento finanziario in questione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento delegato, le sedi di negoziazione devono utilizzare tali calcoli per determinare la dimensione del *tick* di negoziazione applicabile a partire dal 1° aprile successivo alla pubblicazione. La data del 1° aprile di ogni anno genera difficoltà per le sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti per quanto riguarda l'attuazione delle necessarie modifiche dei sistemi e delle infrastrutture informatici. In particolare, quando il 1° aprile cade a metà settimana, l'attuazione delle modifiche necessarie deve avvenire durante la notte. Ciò limita il tempo di cui dispongono le sedi di negoziazione per aggiornare e testare i sistemi e le infrastrutture informatici. È opportuno consentire alle sedi di negoziazione e ai loro membri o partecipanti di avvalersi del fine settimana per apportare i necessari adeguamenti ai sistemi e alle infrastrutture informatici. I dati pubblicati dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal primo lunedì di aprile di ogni anno. Tale modifica garantisce inoltre l'allineamento con l'applicazione dei calcoli pubblicati a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione⁵. L'articolo 17, paragrafo 2,

³ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei *tick* di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di

di detto regolamento delegato, modificato dal regolamento delegato (UE) [OP: inserire il riferimento al C(2023) 245 final, una volta pubblicato] della Commissione⁶, specifica che i calcoli relativi al mercato più rilevante in termini di liquidità, al volume medio giornaliero degli scambi e al valore medio delle operazioni, pubblicati entro il 1° marzo, devono applicarsi a partire dal primo lunedì di aprile successivo a tale pubblicazione.

- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/588.
- (3) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (4) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/588

All'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/588, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le sedi di negoziazione applicano le dimensioni dei *tick* di negoziazione della fascia di liquidità corrispondenti al numero medio giornaliero di operazioni pubblicato ai sensi del paragrafo 1 a partire dal primo lunedì di aprile successivo alla pubblicazione."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387).

⁶ Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [OP: inserire il titolo completo del C(2023) 245 final, una volta pubblicato].

⁷ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1.2.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN